

# TI\_GERICHTE 9.2024.8 vom 11. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2024.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.8)

FR: TI\_GERICHTE 9.2024.8 du 11 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 9.2024.8 del 11 marzo 2025

## Regeste

Modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### E. 2

Con la decisione impugnata l'Autorità di prime cure ha privato il padre dell'autorità parentale sul figlio, indicando che dagli atti si palesa la persistente incapacità di comunicazione, cooperazione e la conflittualità tra i genitori. Ha precisato che “ non è pensabile proseguire con ulteriori attese per adottare le decisioni a favore di PI 1, né che l'ARP intervenga ogni volta con decisioni per palliare all'assenteismo paterno ”. Quanto alla sospensione delle relazioni personali ha ricordato che il padre non ha mutato in nessun modo il suo atteggiamento né ha dimostrato apertura a incontri sorvegliati né l'intenzione di rispettare le regole, ribadendo che non appaiono dati presupposti per una ripresa degli incontri. In considerazione del lungo tempo trascorso ha confermato “ la sospensione delle relazioni personali padre-figlio ”.

### E. 3

Il padre, dal canto suo si è aggravato in particolare contro la sospensione delle relazioni personali con il figlio. Lamenta che l'Autorità l'ha definito immaturo esclusivamente perché non vedeva la necessità di incontrare il figlio in un luogo protetto, pur non avendo commesso atti violenti o gravi nei confronti dello stesso.

### E. 4

.2. Sapere se una modifica essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi del caso e deriva dal potere d'apprezzamento dell'autorità di protezione. Le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una rivalutazione

della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell'Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, op. cit., nota pp. 1578 pag. 438).). Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si presentano al momento della decisione (DTF 5A\_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

#### **E. 4.1**

Giusta l'art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni materiali poste sono identiche a quelle dell'art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all'adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale. Nel caso in cui la modifica (passaggio da un'autorità parentale congiunta ad un'autorità esclusiva di genitori non coniugati) sia contestata è pertanto l'autorità di protezione a decidere (art. 298d CC). In presenza di due genitori non coniugati che avevano presentato una dichiarazione comune ai sensi dell'art. 298a CC (che non fa oggetto di alcun esame da parte dell'autorità) l'autorità di protezione dovrà, nella misura del possibile, stabilire a posteriori quale era la situazione al momento della dichiarazione e quali sono i cambiamenti intervenuti da allora (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, op. cit., n. 644 segg., pag. 436). La modifica sarà pronunciata nel caso in cui fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore.

#### **E. 4.3**

Una modifica dell'autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si imponga nell'interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell'autorità parentale, in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia maggiormente il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla conseguente perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita (decisione TF 5A\_266/2017 del 29 novembre 2017 consid. 8.3, 5A\_29/2013 del 4 aprile 2013). Centrale è la circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il mantenimento dell'assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale.

#### **E. 5**

Nel caso in esame, la madre ha inoltrato un'istanza volta ad ottenere l'autorità esclusiva sulla figlia, lamentando che il padre ha di fatto rinunciato ad intrattenere qualsivoglia relazione con il figlio, che non vede e non sente da gennaio 2020. Ha indicato in particolare che ogniqualvolta necessita il concorso del padre per compiere atti indispensabili per il bene del figlio (ad. esempio: rinnovo carta d'identità, richiesta per ricevere assegni famigliari) RE 1 non collabora e non risponde alle richieste. Al riguardo l'Autorità di prime cure ha confermato che vi è una notevole e persistente incapacità di comunicazione tra i genitori, una mancanza di cooperazione e un'alta conflittualità. Il padre si è rilevato immaturo e neppure con l'ausilio dei legali la situazione è migliorata. Ha altresì precisato che “ non è pensabile proseguire con ulteriori attese per adottare le decisioni a favore di PI 1, né che l'ARP intervenga ogni volta con decisioni per palliare all'assenteismo paterno ”.

### **E. 5.1**

Come a giusto titolo rilevato dall'Autorità di prime cure, sebbene alla nascita di PI 1 i genitori abbiano disposto l'autorità parentale congiunta, al momento attuale dagli atti emerge l'impossibilità di esercitarla congiuntamente. Fra i genitori non vi è la benché minima forma comunicazione ed ogni volta la madre necessita della collaborazione o di un'autorizzazione da parte padre deve rivolgersi all'autorità di protezione (cfr. procedura volta all'ottenimento degli assegni famigliari, cfr. scritto ARP \_\_\_\_\_ marzo 2024, doc. 11). Benché RE 1 si dichiari “ convinto di essere in grado di avere un dialogo con la signora CO 2 ” (cfr. verbale udienza 25 aprile 2022), tale affermazione non trova riscontro alcuno negli atti. Neppure in sede d'udienza e alla presenza dei legali i due genitori sono riusciti a dialogare o comunicare fra di loro. Va altresì indicato che il padre, dal canto suo, pur contestando genericamente l'istanza della madre (cfr. osservazioni 27 dicembre 2022) con il reclamo ora in esame non si è confrontato con la questione relativa all'attribuzione dell'autorità parentale e neppure con le motivazioni contenute nella decisione impugnata, limitandosi a esprimersi puntualmente solo sulla sospensione delle relazioni personali. In simili circostanze, senza che sia necessario dilungarsi oltre, la decisione dell'Autorità che ha disposto di assegnare l'autorità parentale in via esclusiva alla madre, nell'interesse prioritario del bene del minore, resiste alle generiche critiche del reclamante, che come detto neppure si confronta con le puntuali motivazioni contenute nella decisione.

### **E. 6**

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di

discernimento e così via ( Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5<sup>a</sup> ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

### **E. 6.1**

Giusta l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell'Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri "gravi motivi" ( Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba , art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali. Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nociono al figlio, l'allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A\_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209). Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A\_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3 ; Epiney-Colombo , Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli "altri gravi motivi" rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l'ultima ratio (DTF 5A\_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di

visita sorvegliato; DTF 5A\_92/2009 del 22 aprile 2009). La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l'altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche ( Bally , Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A\_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2 ). Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo ( Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L'istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

### **E. 6.2**

In virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro ( Meier/Stettler, op. cit., 5<sup>a</sup> ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un'attitudine positiva verso l'altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l'autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa ( Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

### **E. 6.3**

Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l'obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico ( Meier/Stettler , op. cit., n. 793).

### **E. 6.4**

Le relazioni personali sono nell'interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell'ambito della fissazione dei diritti di

visita, di un'eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell'art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l'importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino ( Meier/Stettler , op. cit., n. 970 e 971).

#### **E. 6.5**

Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell'altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).

#### **E. 7**

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la

fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

## **E. 8**

Nel caso in esame va precisato che RE 1 non ha mai convissuto con CO 2 e il figlio PI 1 e, al momento in cui l'Autorità di protezione è stata chiamata ad intervenire per organizzare gli incontri padre-figlio, PI 1 era ancora un neonato. L'Autorità ha inizialmente organizzato incontri presso il domicilio della madre alla presenza di una terza persona (udienza 13 maggio 2019). Tali incontri sono però stati interrotti già nel corso del mese di settembre 2019, in quanto che la modalità non è stata ritenuta "adatta alla situazione" e "i comportamenti adeguati sono stati sporadici e sono prevalsi atteggiamenti inappropriati e talvolta anche maleducati del padre". L'impegno di RE 1 a rispettare gli incontri è stato definito altalenante e ha spesso assunto un atteggiamento provocatorio e non adeguato nei confronti di CO 2. È stata riscontrata difficoltà a mantenere il contatto fisico con PI 1 e a svolgere determinate attività di cura, indicando che tutto è "probabilmente dovuto anche al poco tempo trascorso con il figlio e alla poca esperienza in merito" (cfr. scritto 13 settembre 2019 della Fondazione \_\_\_\_\_). In seguito l'Autorità di protezione ha ordinato relazioni personali sorvegliate (cfr. decisione 27 settembre 2019). I responsabili del Punto d'incontro hanno lamentato una scarsa collaborazione del padre, contrario alla modalità ordinata dall'Autorità. Poco dopo è sopraggiunta la pandemia COVID, che ha inizialmente ostacolato e poi interrotto gli incontri sorvegliati. Su richiesta dell'Autorità di protezione, con scritto 10 giugno 2021 il padre ha riferito che non se la "sentiva" di riprendere gli incontri con il figlio, in forma sorvegliata. A gennaio 2022 l'Autorità di prime cure ha nuovamente chiesto un aggiornamento, con scritto 10 marzo 2022 RE 1 si è dichiarato disposto a organizzare incontri con il figlio e durante l'udienza 25 aprile 2022 ha confermato di volerlo vedere, ma ha altresì riferito "di non essere in grado di assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto d'incontro". Al termine dell'udienza l'Autorità ha pertanto disposto che il padre avrebbe comunicato quando sarebbe stato disposto ad attenersi alle regole. Con scritto 20 marzo 2023 il padre ha proposto incontri con il figlio al domicilio e alla presenza di un educatore. Il 19 maggio 2023 ha riaffermato la richiesta precisando di voler vedere il figlio "non più in un ambiente protetto". Con ulteriore scritto 10 novembre 2023 RE 1 ha riaffermato che non vede il figlio da ben quattro anni a causa del Covid, degli impedimenti di CO 2 e dell'obbligo di vederlo in un ambiente protetto senza possibilità di uscire all'aria aperta.

### **E. 8.1**

Con decisione 21 dicembre 2023 l'Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali indicando che "il padre non ha mutato in nessun modo il suo atteggiamento né ha dimostrato apertura verso incontri sorvegliati al PDI né l'intenzione di rispettarne le regole", osservando che "non appaiono dati i presupposti per una ripresa degli incontri". In conclusione ha deciso che "in considerazione del lungo tempo trascorso in questa sede si conferma la sospensione delle relazioni personali tra PI 1 e il padre". In sede d'osservazione al reclamo ha aggiunto che all'udienza del 22 aprile 2022 il padre aveva riferito di non essere "in grado di assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto

d'incontro, che prevedono che venga sorvegliato dagli operatori del Punto d'incontro e niente fotografie ” e inoltre che RE 1 avrebbe dichiarato che “ il bambino che piange gli procura un trauma ”. Il padre non sarebbe pertanto in grado di gestire e sostenere il figlio e darebbe più importanza a mostrare un'immagine sui social network piuttosto che passare del tempo con lui. Ritenuto il “ disinteresse” del padre l'Autorità ha stabilito “ l'impossibilità di procedere ad una ripresa delle relazioni personali ”. RE 1, dal canto suo, contesta le conclusioni dell'Autorità, ribadendo di non vedere il figlio dal 2020, inizialmente per la pandemia COVID (non essendo vaccinato) ed in seguito a causa della madre di PI 1, che gli avrebbe sempre impedito di vedere il figlio, ostacolando e rinviando gli incontri. Quanto alle precedenti decisioni dell'Autorità di protezione di imporre relazioni personali sorvegliate, ribadisce di non aver mai commesso atti gravi da mettere in pericolo l'incolumità del figlio e di non comprenderne le motivazioni.

### **E. 8.2**

In concreto, ai fini del giudizio, non è ora necessario valutare le ragioni per le quali il figlio non ha più avuto alcun contatto con il padre e neppure può essere contestato che RE 1 abbia a più riprese espresso il desiderio di vedere PI 1. Non può d'altro canto essere messo in discussione che il padre ha sempre espresso contrarietà e “ di fatto ” si oppone tutt'ora al fatto di dover vedere il figlio in forma sorvegliata o in un contesto protetto. Considerata la giovane età di PI 1, che ha appena compiuto 6 anni e in particolare la circostanza che non vede il padre da oltre cinque anni, appare evidente che egli debba inizialmente essere accompagnato in un eventuale avvicinamento al padre. Questo indipendentemente dalla condizione del minore, dalle capacità genitoriali del padre o dall'atteggiamento dello stesso, ma semplicemente perché PI 1 ha visto il padre in poche occasioni nel corso del suo primo anno di vita e da allora i due non hanno più avuto alcun tipo di contatto e non si sono in alcun modo frequentati. Viste le circostanze è pertanto a giusta ragione che l'Autorità di protezione ha finora sempre incoraggiato e proposto un avvicinamento in forma sorvegliata. In concreto, va però rilevato che l'Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali, limitandosi a fondare tale decisione sul comportamento del padre e in particolare sulla circostanza secondo cui questi si sarebbe sempre opposto ai diritti di visita sorvegliati, senza prendere in considerazione il benessere del minore al riguardo. Ora, l'incapacità del padre di comprendere e implementare i suggerimenti dell'Autorità o di specialisti (educatrice/ore) così come le diffidenze dello stesso in relazione alle modalità di svolgimento delle relazioni personali (forma sorvegliata) non sono certo un motivo sufficiente per rinunciare sine die ad un rapporto padre-figlio, ma sono piuttosto presupposti per valutare ulteriori misure, in particolare a supporto del padre stesso. Va infatti ribadito che la sospensione delle relazioni personali è comunque da considerare quale “ ultima ratio ”. Nella misura in cui un genitore si rivela immaturo o inadeguato, come accertato dall'Autorità nel caso in esame, lo stesso deve essere aiutato e sostenuto, ma non escluso vita natural durante dalla vita del figlio. Non è accettabile, per il benessere e lo sviluppo del minore, che tale situazione contingente, abbia come conseguenza una rinuncia generale ad ogni contatto con il padre. Per un minore intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce infatti un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della sua individualità. Come precisato, l'Autorità non si è chinata sul benessere del minore in relazione al necessario rapporto con il padre e neppure ha mai preteso che lo stesso abbia manifestato alcun disagio relativamente ai diritti di visita con il padre. Nel frattempo dagli atti, indipendentemente dalla procedura di regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio, è emerso un forte malessere di PI 1. Su segnalazione della direzione

della scuola dell'infanzia l'Autorità di protezione è stata invitata a voler approfondire d'ufficio i motivi alla base dei comportamenti del minore (“ problemi di relazione con i compagni, i docenti e la madre ” cfr. scritto 12 dicembre 2022) per appurare le cause del disagio del minore, confermato dalla madre stessa (dichiarazione di CO 2 all'udienza 5 dicembre 2022). L'Autorità di protezione, con decisione supercautelare 5 dicembre 2022 ha conferito mandato al SMP per una presa a carico del minore.

### **E. 8.3**

Ritenuto che al momento non si giustifica più, nell'interesse prioritario del bene del minore, una sospensione a tempo indeterminato delle relazioni personali con il padre e ritenuto l'accertamento parziale delle circostanze da parte dell'Autorità di prime cure, il reclamo va parzialmente accolto. Benché abbia più volte ordinato relazioni personali sorvegliate, non risulta infatti che l'Autorità abbia proceduto con ulteriori accertamenti in vista di una decisione di merito. L'incarto è ritornato all'Autorità di prime cure perché valuti, al più presto, la situazione del minore e si esprima nuovamente sulle relazioni personali padre-figlio. L'Autorità di protezione è pertanto invitata a voler adottare tutte le misure necessarie al fine di sostenere e accompagnare il padre e il minore nel necessario percorso di avvicinamento. In particolare, vista l'alta conflittualità genitoriale e la totale mancanza di comunicazione, dovrà valutare quali possano essere le ulteriori misure di sostegno necessarie per sostenere il minore anche nella ripresa graduale delle relazioni personali con il padre. L'Autorità valuterà l'opportunità di adottare una curatela educativa e/o una misura di mediazione familiare e altre misure di protezione che riterrà necessarie, nell'interesse prioritario del benessere del minore, per permettere al padre di superare l'evidente contrarietà all'accompagnamento durante gli incontri e comprenderne le motivazioni per il bene del figlio. Al riguardo va menzionato che, benché all'udienza del 16 settembre 2019 l'Autorità si fosse già chinata sulla questione e “ avesse invitato i genitori a valutare un percorso di mediazione e anticipato che in caso di fallimento avrebbe valutato la nomina di un curatore” , dagli atti non risulta che tali misure siano però mai state ordinate.

### **E. 9**

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia eccezionalmente all'addebito di tasse e spese processuali. La richiesta formulata da CO 2, volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG va accolta, essendo adempiute le condizioni. Già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II-2011 n. 14c pag. 692). L'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le parti dal pagamento delle ripetibili (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini , CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36) . Nella fattispecie, per equità si giustifica pertanto di condannare il padre, parzialmente soccombente alla rifusione di ripetibili ridotte a CO 2.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.